

COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 4 del 30/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) ANNO 2017

L'anno 2017, addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Erba Paolo** il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
MENOLFI ILENIA	Consigliere	X	
BAFFELLI PIETRO	Consigliere	X	
BELLESI ROBERTO	Consigliere	X	
SIMONETTI DAYANA	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
LO BRACCO FEDERICO	Consigliere	X	
DOMENIGHINI PATRIZIA	Consigliere	X	
GAZZOLI GIAN MARIO	Consigliere	X	
BAFFELLI MARIANO	Consigliere	X	

Presenti : 11 Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Andrea Orizio, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)
ANNO 2017**

Il Sindaco illustra l'argomento chiarendo che "non apportiamo modifiche alle modalità previste negli scorsi anni: aliquota base allo 0,96%, abitazione principale allo 0,4%, fabbricati D allo 1,06%".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l'altro, l'Istituzione dell'imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della normativa componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 288, dal D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. 54/2013 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, dal D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68 ;

PRESO ATTO del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera di C.C. n. 22 del 25/7/2014, modificato con delibera di C.C. n. 22 del 28/7/2015 e n. 14 del 30/04/2016;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

4) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso

di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

VISTO il comma 380 dell'articolo 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 il quale ha previsto dall'anno 2013 la soppressione della riserva dello Stato della quota d'imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad aliquota standard del 0,76 per cento, prevista dal comma 6 del primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. 201 del 2011;

VISTO il comma 380 lettera g), dell'articolo 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 il quale ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 del primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il comma 677 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dalla Legge 190/2014, *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 11, articolo 5 del D.L. 30/12/2016 n. 244 convertito in Legge 19/2017, che ha stabilito, per l'anno 2017, il differimento al 31 marzo del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

TENUTO CONTO del gettito IMU dell'annualità 2016, nonché delle necessità di bilancio 2017 e preso atto del comma 42, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi comunali per l'anno 2017;

DANDO ATTO che le aliquote proposte rispettano i limiti massimi del comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile di servizio;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile di servizio;

CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno ed astenuti 3 (Domenighini Patrizia, Gazzoli Gian Mario e Baffelli Mariano), espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- **aliquota di base ad eccezione dei fabbricati di categoria D : 0,96 per cento**
- **aliquota abitazione principale: 0,4 per cento**
- **aliquota per i fabbricati di categoria D: 1,06 per cento**

3) di **confermare la detrazione abitazione principale in € 200,00.**

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

QUINDI

CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno ed astenuti 3 (Domenighini Patrizia, Gazzoli Gian Mario e Baffelli Mariano), espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Erba Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 07/04/2017 per quindici giorni consecutivi.

Li, 07/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la suesesa deliberazione diverrà esecutiva il 30/03/2017 (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Li, 07/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malegno, 07/04/2017



Il Segretario Comunale
Dott. Fabrizio Andrea Orizio



